

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale - Divisione 2

Prot. n. 300/A/1/43384/116/1

Roma, 17 giugno 2003

OGGETTO: Art. 9 D.lgs. 30.4.1992, n. 285, come modificato dal D.lgs. 15.1.2002, n. 9.
Disposizioni per le competizioni ciclistiche su strada.

Il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 ha modificato in modo significativo le disposizioni dell'art. 9 del codice della strada in tema di competizioni sportive su strada.

In particolare, per quanto riguarda le gare ciclistiche che interessano più comuni è stato trasferito alle regioni e alle province autonome il potere autorizzativo e nel contempo, è stato disciplinato lo svolgimento di tali manifestazioni sotto il profilo della sicurezza stradale, prevedendo la presenza di una scorta da parte di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, c. 1, del codice, o di una scorta tecnica effettuata da personale specificamente abilitato.

Quanto precede, unitamente alla recente approvazione del "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" (provvedimento dirigenziale 27.11.2002, su G.U. n. 29 del 5.2.2003), che completa ed attua le nuove previsioni del citato articolo, impone la revisione delle direttive impartite con le circolari n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 e n. 300/A/55805/116/1 dell'8 novembre 1998, allo scopo di fornire disposizioni operative e procedurali più aderenti al nuovo assetto della materia, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione o di chiusura della strada.

In particolare, con la presente direttiva, si intendono disciplinare

- I riflessi procedurali del trasferimento della competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione alla competizione;
- la specifica disciplina della circolazione in relazione all'obbligo di una scorta di viabilità per regolamentare il traffico in occasione del transito;
- I contenuti del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

1. Autorizzazioni per le competizioni ciclistiche su strada

Con la modifica del comma 1 dell'articolo 9, è stato previsto il trasferimento della competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni delle competizioni ciclistiche, che interessano più comuni, dal prefetto alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

1.1. Intese con gli enti che rilasciano l'autorizzazione

Per effetto di questo trasferimento, alcuni aspetti della procedura di rilascio delle autorizzazioni sono sostanzialmente mutati, atteso che modalità e tempi del procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi sono fissati dalle regioni, dagli enti locali da esse delegati, e dalle province di Trento e di Bolzano nell'esercizio della propria autonomia.

Tuttavia, allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi, in ragione del fatto che i poteri dispositivi sulla disciplina della circolazione, connessa all'effettuazione della competizione ciclistica, spettano ancora al prefetto, si ritiene opportuno che, anche avvalendosi dello strumento della conferenza di servizi, siano attivati tavoli di concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi e con tutti gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione ordinaria delle maggiori competizioni sportive (rappresentanti della Federazione ciclistica italiana, di enti di promozione sportiva o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli enti proprietari delle strade, in modo da assicurare una preventiva analisi della realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative.

Oggetto di tali intese può essere, a titolo esemplificativo, la comunicazione tempestiva da parte dell'ente locale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica, per consentire al prefetto l'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione o di chiusura della stessa. Tale comunicazione, opportunamente corredata dagli elementi conoscitivi circa la natura e l'importanza dell'evento – se non già oggetto della citata preventiva analisi – nonché il percorso e il numero dei concorrenti, può costituire anche utile riferimento per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai fini della predisposizione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi potranno trovare attenta valutazione anche le problematiche relative all'interferenza delle manifestazioni ciclistiche con la fluidità della circolazione, in special modo nelle zone o nei periodi dell'anno caratterizzati da maggior movimento veicolare, anche alla luce del valore sociale ed educativo della manifestazione.

Inoltre, sulla base della consolidata esperienza di questi ultimi anni, potranno trovare efficiente soluzione i possibili momenti di frizione tra l'ente che rilascia l'autorizzazione alla gara ciclistica e l'ente che ha la responsabilità dell'ordinato svolgersi della circolazione stradale, evitando di precludere lo svolgimento della competizione se non quando la manifestazione determini il blocco della circolazione, senza possibilità di individuare itinerari alternativi per il traffico da deviare.

1.2. Pianificazione delle competizioni

Nel rispetto dell'autonomia degli enti concedenti, le intese in argomento potranno prevedere, in quanto possibile, anche il consolidato meccanismo della pianificazione delle competizioni ciclistiche previsto dalle direttive del 1997 e del 1998, che ha fornito positivi risultati nella regolamentazione del settore delle manifestazioni ciclistiche, permettendo di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con l'ordinato svolgersi della circolazione stradale, anche individuando nuove date di svolgimento o proposte di itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste degli organizzatori.

1.3. Definizione dei contenuti delle autorizzazioni

Allo scopo, infine, di promuovere l'uniformità dei contenuti dei provvedimenti autorizzativi, che appare indispensabile per l'attività di controllo e per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o chiusura della circolazione, pur nel rispetto del nuovo assetto istituzionale e delle relative competenze, si ritiene opportuno suggerire di valutare in sede di conferenza di servizi l'adozione di un modulo uniforme di autorizzazione amministrativa che potrebbe ispirarsi al modello allegato (All.1), non dissimile da quello già in uso ai sensi della direttiva n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 opportunamente adeguato alla nuova normativa.

1.4. Profili di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica

La modifica dell'articolo 9 non ha innovato nulla in materia di rapporti tra l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza e soggetti concedenti le autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni ciclistiche sulle strade.

Pertanto, sebbene non previsto dal legislatore del codice della strada, ma sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione delle direttive impartite nel 1997, è opportuno prevedere nelle intese con gli enti locali interessati che sia data notizia alla Questura della autorizzazione richiesta, al fine di acquisire, anche con la procedura del silenzio-assenso, la conferma della mancanza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. Scorta degli organi di polizia stradale e/o tecnica

Secondo le disposizioni dell' art. 9, c. 6 bis del codice, salvo il caso in cui la competizione si svolga in luogo chiuso al traffico, nel provvedimento di autorizzazione della competizione ciclistica su strada può essere prescritto agli organizzatori l'obbligo di avvalersi di una scorta per garantire la tutela di primarie esigenze di sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei concorrenti.

In questo caso, l'ente che rilascia l'autorizzazione può disporre, con specifica prescrizione, che la scorta sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, c. 1 del codice, autonomamente oppure con l'ausilio di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato, ovvero che il servizio sia svolto dalla sola scorta tecnica.

Qualora l'ente abbia prescritto la scorta di polizia stradale, l'organo di polizia adito può, a sua volta, autorizzare gli organizzatori ad avvalersi di una scorta tecnica da personale abilitato.

Anche allo scopo di non distogliere eccessivamente gli organi di polizia degli altri prioritari compiti istituzionali, appare utile richiamare l'attenzione sull'opportunità che, nelle intese con gli enti concedenti, l'imposizione della scorta di uno degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 12, c. 1 del codice, sia limitata solo a quelle manifestazioni agonistiche che per la notevole affluenza di pubblico, il numero dei concorrenti, il tipo ed i tracciati delle strade, nonché per il volume di traffico lungo l'itinerario, richiedono una valutazione più accurata delle situazioni contingenti che potrebbero costituire un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione.

In tutti gli altri casi sarà prescritta la scorta tecnica a cura di personale abilitato che, nel nuovo assetto normativo, può sostituire completamente l'intervento di segnalazione svolto dagli organi di polizia stradale.

3. Disciplina del traffico in occasione della manifestazione

La competizione sportiva su strada aperta al traffico si concretizza in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc.

Per questa ragione, la nuova disciplina dell'art. 9, riproducendo un orientamento già consolidato sulla base degli indirizzi forniti con le direttive del 1997 e del 1998, prevede che per tutte le gare ciclistiche sia necessaria una specifica regolamentazione che può consistere nella sospensione temporanea del traffico nell'imminenza e durante il transito dei concorrenti oppure nella chiusura totale della strada a tempo determinato.

La scelta dello strumento da utilizzare, caso per caso, compete in via esclusiva all'autorità a cui è affidata la disciplina del traffico: il prefetto, per le competizioni che si svolgono fuori dei centri abitati, il sindaco per le manifestazioni che snodano esclusivamente all'interno dei centri abitati.

3.1. Chiusura della strada

Anche allo di contemperare le esigenze della promozione sportiva con quelle della libera circolazione sulle strade, si ritiene che, per la tutela dei concorrenti e per la sicurezza degli altri utenti della strada e salvo i casi in cui sia necessaria la chiusura della strada per un certo periodo di tempo, sia di norma sufficiente la sospensione temporanea del traffico in occasione del transito dei concorrenti.

Il ricorso al provvedimento di chiusura della strada per un certo periodo, infatti, deve considerarsi eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui per la particolare natura della manifestazione (ad esempio: gare internazionali o a tappe), per l'elevato numero dei partecipanti e per le caratteristiche del percorso e le modalità di svolgimento (ad esempio: un percorso breve e ripetitivo), non sia possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei concorrenti in modo diverso.

Il provvedimento di chiusura della strada deve in ogni caso essere opportunamente motivato e deve essere reso noto agli utenti della strada, con adeguato anticipo e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

3.2. Ordinanza di sospensione della circolazione

Lo svolgimento della manifestazione sportiva sulla strada non è per sua natura compatibile con la normale circolazione dei veicoli. A fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di una gara, pertanto, si impone sempre la necessità di prevedere un'adeguata regolamentazione della circolazione mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione.

Questo provvedimento, che deve essere formalmente distinto dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due atti, deve consentire una regolamentazione flessibile della validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.

3.2.1. Procedura per l'emissione

L'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione consegue al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva su strada e deve essere richiesta dall'ente che autorizza la manifestazione attraverso una comunicazione che deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Tuttavia, anche allo scopo di predisporre con opportuno anticipo l'attività istruttoria necessaria all'adozione dell'ordinanza, è possibile avviare il procedimento anche sulla base di una comunicazione da parte degli organizzatori corredata di una copia dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione rivolta all'ente competente ai sensi dell'art. 98 del codice.

L'emissione dell'ordinanza di sospensione della circolazione è in ogni caso subordinata all'acquisizione di copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art. 9, c. 1 del codice.

Ferma restando la facoltà di indicare quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione, è stato predisposto l'allegato facsimile (all. 2) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, che contiene le prescrizioni generali e di massima.

3.2.2. Efficacia del provvedimento

Il provvedimento interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica l' "inizio gara ciclistica" e quello che indica la "fine gara ciclistica" (art. 360 Reg. Esec. CdS).

Salvo casi particolari quali, ad esempio, gare internazionali o gare a tappe per le quali dovranno essere previste le opportune deroghe su richieste degli organizzatori per contemperare le accennate esigenze di circolazione, l'ordinanza dovrà prevedere che il veicolo con il cartelli mobile che indica "inizio gara ciclistica" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente, ovvero che il veicolo di chiusura, recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara e che, comunque, tra i due veicoli non intercorra un intervallo di tempo superiore complessivamente a 15 minuti.

Gli organi di polizia stradale o il personale in servizio di scorta tecnica dovranno essere opportunamente sensibilizzati affinché verifichino che il veicolo di apertura della corsa e quello di chiusura mantengano il rispetto dei limiti temporali imposti nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione.

3.2.3. Pubblicità del provvedimento

La pubblicità del provvedimento di sospensione o di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico effettuate dal personale degli organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali poste in essere dal personale della scorta tecnica e da quello dell'organizzazione che staziona in corrispondenza di intersezioni o punti critici, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "inizio gara ciclistica"; il ritorno alla normalità della circolazione deve coincidere con il transito del veicolo con il pannello "fine gara ciclistica".

3.3. Personale di vigilanza alle intersezioni e nei punti sensibili

Per garantire la sicurezza dei concorrenti, l'ordinanza di sospensione della circolazione deve contenere anche la specifica prescrizione per gli organizzatori di predisporre un adeguato servizio di segnalazione in corrispondenza delle intersezioni o degli sbocchi delle strade che comunque si immettono su quella percorsa dalla carovana ciclistica, allo scopo di rendere tempestivamente informati gli utenti che vi circolano dell'imminente transito della gara e , quindi, dell'efficacia del provvedimento di sospensione della circolazione.

Diversamente da quanto previsto per la scorta tecnica che segue i concorrenti, il personale utilizzato per tali segnalazioni non necessita di specifica abilitazione e ad esso non si applicano le disposizioni del Disciplinare per le scorte tecniche sopra richiamato.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PG

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

N.

Alla Questura di

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di

Alla Sezione Polizia stradale di

Ai Sigg. Sindaci di

Al Sig. Presidente della Provincia di

Al Sig. Dirigente del Compartimento A.N. A.S di

(Altri responsabili Enti proprietari delle strade)

e, p. c.:

(Agli Organizzatori della gara)

IL PREFETTO

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTO il provvedimento prot. n.....del con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata organizzata dal per il giorno con inizio alle ore

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione (o la limitazione) del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere

superiore a 15 minuti (ovvero a minuti [1]) calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

....., lì

Il Prefetto

[1] indicare la previsione di un tempo superiore, concordato con l'organizzazione, solo per le gare a tappe, le gare nazionali o internazionali.